



REGOLAMENTO CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

Approvato con delibera di consiglio comunale nr. del

Articolo1

Costituzione e finalità

1. Il Comune di Pietraperzia riconosce nei giovani una delle risorse fondamentali della comunità locale ed intende perciò promuovere la loro crescita culturale e sociale nonché la loro partecipazione alla vita della comunità locale.
2. Per la concreta attuazione di tali intendimenti il Comune di Pietraperzia istituisce e riconosce la Consulta Comunale dei Giovani quale organismo di rappresentanza sociale dei bisogni dei giovani e delle loro problematiche, nonché ad essere centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà operanti nel territorio.

Articolo2

Compiti della Consulta Comunale dei Giovani

1. La Consulta è un organo principalmente consultivo e propositivo di cui si avvalgono il Consiglio Comunale, la Giunta municipale. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia operando in stretta collaborazione prevalentemente con l'Assessorato alle Politiche giovanili, o con l'Assessorato di volta in volta competente.
2. La consulta esprime proposte ed elabora progetti inerenti le realtà giovanile del Comune di Pietraperzia:
 - a) promuove la cultura della partecipazione come "modus operandi" necessario ad una moderna gestione della città, come possibilità di crescita della cittadinanza attiva e come opportunità, attraverso il dialogo e l'interazione con le istituzioni, di incidere negli ambiti giovanili, creando le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei ragazzi e delle ragazze;
 - b) valuta l'attuazione dei programmi delle autorità competenti a proposito delle questioni riferite nell'art.1 ;
 - c)sviluppa iniziative per favorire l'incremento delle competenze di singoli e gruppi riguardo le capacità espressivo—creative;
 - d) elabora proposte eprogetti rivolti ai giovani e alle politiche giovanili, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti e col pieno coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, mirando ad obiettivi socialmente sostenibili e promuovendo quindi la creazione di spazi idonei;
 - e) raccoglie e diffonde materiale di indagine e d'informazioni sulla condizione giovanile nel territorio comunale;

- f) favorisce il confronto di idee fra giovani di diversa età e l'integrazione dei giovani di culture diverse;
- g) individua quei fenomeni di emarginazione e disagio sociale, intervenendo su di essi anche attraverso la collaborazione con organismi pubblici e del privato sociale;
- h) osserva la condizione scolastico - lavorativa dei giovani ed elabora proposte per il miglioramento e la funzionalità d i servizi specifici ad essa inerenti.

Articolo 3

Organi del Consiglio Comunale dei Giovani

Sono organi della Consulta Comunale dei Giovani:

- l'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani, più avanti detta "Assemblea";
- il Comitato Esecutivo dei Giovani, più avanti detto "Comitato";
- il Presidente della Consulta Comunale dei Giovani, più avanti detto "Presidente".

Articolo 4

L'assemblea

Hanno titolo a partecipare all'Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani:

- Un rappresentante di ogni Associazione e Organizzazione che svolga attività riferita prevalentemente al mondo giovanile, che ne avrà fatto domanda;
- Un rappresentante per ogni rappresentanza studentesca negli organi collegiali delle scuole presenti sul territorio, che ne avrà fatto domanda;
- ogni giovane interessato, a titolo personale, non appartenente ad Associazioni o gruppi, a dare il proprio contributo all'attività svolta dalla Consulta.

1. La nomina dei componenti dell'Assemblea avviene con atto della Giunta Municipale, sulla base delle richieste pervenute.
2. I membri dell'Assemblea devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - avere almeno 16 anni e al massimo 30 anni;
 - Non ricoprire la carica di consigliere comunale o assessore;
 - Essere residenti nel Comune di Pietraperzia
3. La composizione dell'Assemblea sarà aggiornata annualmente sulla base di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo.
4. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, qualsiasi sia l'organismo rappresentato, tranne il singolo, che partecipa solo con voto consultivo, a meno che un insieme di 6 giovani residenti nel Comune non deleghino un loro rappresentante con diritto di voto.
5. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea su determinazione della maggioranza dell'Esecutivo oppure su determinazione di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea medesima.
6. La convocazione scritta ai componenti l'assemblea deve pervenire almeno cinque giorni prima e deve contenere la data e l'ora di convocazione e l'elenco degli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso deve essere pubblicato nella bacheca comunale e/o sul sito web del Comune. E' fatta salva eventuale diversa regolamentazione decisa dall'assemblea stessa.

7. È facoltà dell'Assemblea di avvalersi di una o più figure professionali con funzione consultive e senza diritto di voto.
8. Sede delle riunioni è di norma la sala consiliare o altra sede messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale, che verrà indicata nell'avviso di convocazione.
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione colà la presenza di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei componenti presenti.
11. Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto.
12. Di ogni assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, copia del quale sarà depositato presso l'Ufficio Segreteria del Comune.
13. Possono essere chiamati a partecipare all'Assemblea: il Sindaco, gli Amministratori Comunali, il personale dipendente. O un incaricato dal Comune, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
14. Le sedute dell'Assemblea della Consulta dei Giovani sono pubbliche. Il pubblico, però, non può prendere parte né alla discussione né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni

Articolo 5

Compiti dell'assemblea

Sono compiti dell'Assemblea:

- eleggere al suo interno il Presidente;
- eleggere al suo interno il Comitato Esecutivo;
- fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 ed affidarne la traduzione operativa al Comitato Esecutivo;
ratificare l'operato dell'Esecutivo verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati;
- è inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

Articolo 6

Durata incarica dell'Assemblea

1. L'Assemblea resta incarica per lo stesso periodo degli organi elettivi del Comune.

Articolo 7

Il Presidente

1. È eletto dall'Assemblea al suo interno, con maggioranza assoluta.
2. Ha funzioni di rappresentanza della Consulta, in particolare nelle sedute del Consiglio Comunale ed in quelle della Giunta, ove invitato, e presso l'organo di gestione dell'Informa Giovani, ove esistente.

Compiti del Presidente sono:

- Convocare e presiedere l'Assemblea;
- Convocare e presiedere l'Esecutivo.

Articolo 8

Il Comitato Esecutivo

1. È presieduto dal Presidente della Consulta.
2. È composto da un minimo di cinque membri e da un massimo di nove. Della prima seduta il Comitato deve eleggere il Vice Presidente e il Segretario da individuare fra i componenti dell'Assemblea.
3. Alle riunioni dell'Esecutivo possono essere invitati le figure istituzionali del Comune, Sindaco, Assessori, Consiglieri e rappresentanti dei gruppi consiliari.
4. I membri dell'Esecutivo che risultino assenti per tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea, a cui spetta la loro sostituzione.
5. Oltre alle motivazioni di cui al comma precedente, si considera decaduto il componente che perda uno dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente regolamento o incorra in sanzioni amministrative o penali, previste dalle norme vigenti in materia di eleggibilità nelle cariche istituzionali.
6. In caso di dimissioni, decadenza, decesso di un componente si provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, mediante apposita surroga.
7. Qualora non vi sia alcun membro tra i non eletti, l'Assemblea provvederà, entro sessanta giorni dalla decadenza o dimissioni o decesso, all'elezione del sostituto.
8. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente.

Articolo 9

Compiti del Comitato Esecutivo

Sono compiti del Comitato Esecutivo:

- sviluppare le linee di indirizzo fissato dall'Assemblea;
- proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla realizzazione degli scopi prefissati;
- proporre l'eventuale costituzione, nell'Assemblea, di commissioni di lavoro che a loro volta e leggono al loro interno un coordinatore non necessariamente appartenente all'Esecutivo;
- attribuire a ciascun membro dell'Esecutivo la responsabilità di un determinato settore di attività.

Articolo10

Validità delle sedute

1. In prima convocazione le sedute dell'Assemblea e dell'Esecutivo si intendono valide in presenza dei 2/3 dei membri con diritto di voto.
2. In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute si intendono valide in presenza di un qualsiasi numero dei membri con diritto di voto.

Articolo11

Votazione

- 1) Tanto l'Assemblea quanto l'Esecutivo approvano, per quanto di rispettiva competenza, a maggioranza assoluta dei presenti con diritto di voto. In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta con possibilità per chiunque di richiedere una immediata nuova discussione e votazione.

Articolo12

Successive modifiche

Il presente regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale.

1. L'Assemblea della Consulta dei Giovani, con deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può proporre modifiche al presente regolamento, fermo restando l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Articolol3

Disposizione finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto Comunale.

